

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO
PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INERTI

(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

(Aggiornato alla delibera di C.C. n° 48 del 27/05/2004)

COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA DI TRAPANI

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI
RIFIUTI SOLIDI URBANI INERTI

(Capo III D.Lgs. 15.11.1993, n. 507)

INDICE GENERALE

| | | |
|---------|--|---------|
| ART. 1 | - ISTITUZIONE ED OGGETTO DELLA TASSA - | PAG. 1 |
| ART. 2 | - PRESUPPOSTO DELLA TASSA - | PAG. 2 |
| ART. 3 | - LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE - | PAG. 2 |
| ART. 4 | - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO - | PAG. 4 |
| ART. 5 | - INIZIO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE - | PAG. 4 |
| ART. 6 | - CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE - | PAG. 5 |
| ART. 7 | - LOCALI ED AREE TASSABILI - | PAG. 5 |
| ART. 8 | - ESCLUSIONI DELLA TASSA - | PAG. 7 |
| ART. 9 | - LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE - | PAG. 8 |
| ART. 10 | - DEDUZIONI - | PAG. 9 |
| ART. 11 | - RIDUZIONI DI TARIFFE - | PAG. 9 |
| ART. 12 | - AGEVOLAZIONI - | PAG. 9 |
| ART. 13 | - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA IN PRESENZA DI PIU' RIDUZIONI - | PAG. 10 |
| ART. 14 | - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO - | PAG. 11 |
| ART. 15 | - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO | PAG. 11 |
| ART. 16 | - GETTITO DEL TRIBUTO - | PAG. 12 |
| ART. 17 | - TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE - | PAG. 12 |

| | | |
|---------|--|---------|
| ART. 18 | - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE | PAG. 13 |
| ART. 19 | - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA - | PAG. 14 |
| ART. 20 | - MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA - | PAG. 14 |
| ART. 21 | - QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA - | PAG. 16 |
| ART. 22 | - LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA - | PAG. 17 |
| ART. 23 | - TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO - | PAG. 17 |
| ART. 24 | - DENUNCE - | PAG. 18 |
| ART. 25 | - DENUNCIA DI VARIAZIONE - | PAG. 18 |
| ART. 26 | - MODALITA' DEI RIMBORSI - | PAG. 19 |
| ART. 27 | - IL FUNZIONARIO RESPONSABILE - | PAG. 19 |
| ART. 28 | - SANZIONI - | PAG. 19 |
| ART. 29 | - LOTTA ALL'EVASIONE - | PAG. 20 |
| ART. 30 | - CLASSIFICAZIONE DEGLI USI - | PAG. 22 |
| ART. 31 | - DISPOSIZIONI FINALI - | PAG. 22 |
| ART. 32 | - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO - | PAG. 23 |
| ART. 33 | - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO - | PAG. 23 |
| ART. 34 | - VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO - | PAG. 23 |
| ART. 35 | - CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO - .. | PAG. 23 |

ART.1

ISTITUZIONE ED OGGETTO DELLA TASSA

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani inerti viene effettuato dal Comune nel territorio dove sono situati gli immobili produttivi di rifiuti, in regime di privativa, per cui ogni soggetto tenuto ad avvalersene, ad eccezione di coloro che occupino o detengano superfici ove si formino rifiuti speciali non assimilabili ai fini della discarica o, infine tossici e nocivi.

Sono tassabili tutte le superfici delle attività economiche produttive dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani indicati al n. 1, punto 1.1.1., lett, a), della deliberazione interministeriale del 27 Luglio 1984, nonché gli accessori per l'informatica.

Sono, perciò, tassabili tutte le superfici ove si producano rifiuti che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nel seguito a titolo esemplificativo:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitore vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, foglie di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915/82, che cosí recita: "i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevole, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere";
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;

- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica , filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiali elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimenti, e non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè , scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o cumunqe imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, casina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

Il Comune svolge il servizio di smaltimento nell'ambito del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati; soltanto eventualmente il servizio può essere esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

nell' ipotesi di mancata estensione a tali zone, i titolari delle singole occupazioni devono effettuare il conferimento dei propri rifiuti nei contenitori viciniiori.

ART. 2

PRESUPPOSTO DELLA TASSA

Il presupposto per l'applicazione della tassa è l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte , esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio di smaltimento dei rifiuti è istituito ed attivato .

Risultano pertanto tassabili tutti gli immobili occupati o detenuti a qualsiasi titolo, in quanto l'uso esclusivo o riservato costituisce presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti.

ART. 3

LIMITI DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

La tassa è dovuta nella misura intera nell'ambito del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati dove il Comune è tenuto a svolgere il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, come delimitato nel regolamento del servizio di nettezza urbana adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982, n. 915.

Sono altresì tassabili, e in misura piena, l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, se nella zona di raccolta è situata la sola strada di accesso.

Il servizio di smaltimento può essere esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Nell'ipotesi di mancata estensione a tali zone, i titolari delle singole occupazioni devono comunque effettuare il conferimento dei propri rifiuti nei contenitori vicini e, in considerazione del disagio derivante dall'obbligo di avvalersi di un servizio prestato soltanto in parte (comprensivo comunque della fase relativa al trasporto dei rifiuti e di quella finale attinente allo smaltimento vero e proprio) la tassa è dovuta in misura ridotta, differenziata in relazione alla distanza effettiva dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, così determinata:

- fino a 500 metri dal più vicino punto di raccolta, tariffa intera;
- oltre metri 501 dal più vicino punto di raccolta, nella misura del 40 per cento della tariffa;

Nel caso di mancato svolgimento del servizio, se bene istituito ed attivato, nella zona di residenza, di dimora, nell'immobili a disposizione o al servizio dell'attività o di prestazione in grave violazione delle prescrizioni stabilite nel regolamento comunale concernente la disciplina del servizio di nettezza urbana o di mancato svolgimento protratto in maniera da determinare una situazione dannosa per le persone o per l'ambiente, secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, viene riconosciuta la riduzione del 60 per cento della tariffa ordinaria.

Tali situazioni devono essere fatte constatare all'Ente gestore del Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (attualmente Ufficio Tecnico) mediante formale è motivata diffida e la riduzione della tassa avrà luogo (ove non si provveda da parte dell'Ufficio Tecnico a regolarizzare il servizio entro 10 giorni o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida) con apposita richiesta scritta, indirizzata al settore Tributi, contenete copia della precedente nota di diffida, debitamente protocollata.

Lo sgravio o la restituzione della quota della tassa di cui al comma precedente è determinato in misura corrispondente al periodo di irregolare servizio.

Nelle zone in cui lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti sia limitato con apposita delibera a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto nella misura intera in proporzione al periodo di esercizio, ferma restando l'applicazione delle precedenti disposizioni del presente articolo.

ART. 4

SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO

Soggetto passivo è l'occupante o il detentore dei locali e/o aree scoperte di cui al precedente art. 2, annulla rilevando il titolo che contraddistingue, su piano giuridico, l'occupazione medesima (proprietà, usufrutto, locazione, comodato , occupazione abusiva, ecc.).

Qualora si tratti, tuttavia , di occupazione precaria (come , ad esempio, nel caso di alloggi affittati per brevi periodi ad avventori occasionali) soggetto passivo è il proprietario o comunque che cede l'immobile a terzi, sebbene quest'ultimo non sia , di fatto, il vero occupante.

I conviventi o anche coloro che gestiscono in comune determinate attività economiche sono obbligati tutti per la medesima prestazione tributaria e ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità.

Per la particolare fattispecie delle abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o limitato, i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione principale , anche se posta in altro Comune .

A decorrere dal 1997, il gestore o amministratore della multiproprietà e dei centri commerciali integrati è dichiarato responsabile del versamento della tassa dovuta in ordine ai locali ed aree in uso esclusivo, fermi restando nei confronti dei singoli occupanti o detentori di altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario (l'obbligo della denuncia dei cespiti tassabili, nonché ogni altro adempimento , rimangono a carico del singolo occupante o detentore, che costituisce l'unico soggetto passivo).

Entro il 20 gennaio di ciascuno anno, il gestore o amministratore dei predetti immobili deve presentare al Settore Tributi l'elenco dei vari occupanti o detentori dei locali ed aree tassabili.

Entro lo stesso termine del 20 gennaio di ogni anno, l'amministratore del condominio deve presentare al Settore Tributi l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio, mentre l'obbligo di presentare la denuncia di cui all.art. 70 del D. Lgs. n. 507/93 ed effettuare il versamento del tributo incombono unicamente sull'occupante o detentore degli alloggi condominiali.

ART. 5

INIZIO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno

solare, cui corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

Per le variazioni delle condizioni di tassabilità, dalle quali deriva un aumento del tributo da corrispondere (ad esempio, ampliamento dei locali e/o aree già iscritte a ruolo, cambiamento della destinazione d'uso con applicazione di una tariffa più elevata rispetto a quella originaria), la maggiore tassa decorre, come accade per la fattispecie di inizio occupazione, dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificata la variazione stessa.

Per quanto riguarda, invece, le variazioni che danno luogo ad una minore tassabilità (variazioni in diminuzione) la decorrenza, così come stabilito per la cessazione dell'occupazione, è fissata dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia relativa.

ART. 6

CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE

La cessazione, nel corso dell'anno dell'occupazione o detenzione, dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata al Settore Tributi del Comune la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto la denuncia di cessazione dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 75, comma 2, del D. Lgs., n. 507/93, la denuncia tardiva di cessazione deve essere presentata entro sei mesi dalla notifica della cartella esattoriale (da cui risulta l'iscrizione a ruolo del tributo) o, in mancanza della notifica dell'avviso di mora.

Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi previsti per la cessazione dell'occupazione, ad eccezione della particolare ipotesi di continuazione dell'uso in comune o del singolo coerede per il quale sussiste un semplice obbligo formale di variazione dei nominativi degli utenti.

ART. 7

LOCALI ED AREE TASSABILI

Sono tassabili tutti gli immobili occupati o detenuti a qualsiasi titolo. In quanto l'uso esclusivo o riservato costituisce presunzione di potenzialità o attitudine a produrre rifiuti fatte salve le esclusioni di legge e quelle di cui ai successivi articoli.

Sono altresì tassabili, ed in misura piena, l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, se nella zona di raccolta e situata la sola strada di accesso.

Nella nozione di locali tassabili rientrano tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione o manufatto, chiusi o chiudibili, qualunque sia la loro destinazione od uso.

Sono, in via esemplificativa, considerati locali tassabili tutti i vani, nessuno escluso, tanto se principali (camere, sale, cucine, ect.) che accessori (anticamere, ripostigli, anditi, ingressi, corridoi, bagni, gabinetti, lavanderie, bow-windows, dispense, spogliatoi, soffitte, soppalchi) e cosí pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, cantine, loggioni, verande coperte) adibiti:

- ad abitazioni;
- a studi professionali, legali tecnici, sanitari, di ragioneria, di consulenza, fotografici, botteghe e laboratori artigianali;
- all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni e i bagni) locande, bar, ristoranti, trattorie, osterie, pensioni, pizzerie, tavole calde, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalli, o posteggi al mercato scoperto e coperto;
- ad uffici commerciali, industriali e simili, a banche, teatri e cinematografi, ospedali, case di cura e simili, stabilimenti ed opifici industriali;
- a circoli, sale da ballo e divertimento, sale gioco, a discoteche e ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- a magazzini e depositi, anche all'aperto, ad autorimesse, autoservizi, autotrasporti, ad agenzie di viaggio, agenzie assicurative, immobiliari, finanziarie, a ricevitorie e simili;
- a collegi, istituti di collettività in genere (uffici, aule scolastiche, biblioteche, anticamera, sala d'aspetto, altri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, etc.);
- ad enti pubblici non economici, a musei e biblioteche, ad associazioni culturali, politiche, sindacali, ad enti di assistenza, a caserme, a stazioni ferroviarie, a scali portuari, comprese i locali di stoccaggio e deposito;
- sono soggette a tassazioni le parti comuni del condominio (coperte o scoperte) occupate o detenute in via esclusiva (alloggio del portiere, locali, od aree eventualmente ceduti in uso a terzi o a singoli condomini).

Sono pure tassabili le aree coperte e scoperte, ove possono prodursi rifiuti urbani, adibiti:

- a campeggio, a rimessaggio campers e roulotte;
- a stazioni balneari;
- a distributori di carburante;
- a sale da ballo (pista da ballo, area bar, area a parcheggio, etc.);
- a banchi di vendita all'aperto, a mercato rionale ed infrasettimanale;

- a piscine, palestre e simili;
- a posteggio a stoccaggio e a deposito di merce e materi;
- a servizi di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, pizzerie, osterie e simili);
- ad attività artigianali, commerciali, industriali e di servizi e simili;
- a pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- ad attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ristoro, di ritrovo e simili), a circoli ed associazioni private;
- a stazioni ferroviarie a scali merci e portuali;
- ogni altra area scoperta operativa (superfici esterne adibite ad uso privato o direttamente destinate ad attività suscettibili di produrre rifiuti.

Sono altresì tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza o accessorio, secondo i criteri dettati dalla disciplina civilistica in materia, di locali e di aree assoggettabili a tassa, con esclusione delle arre a verde , a qualsiasi tipo di immobile annesse, e delle aree scoperte accessorie e pertinenziali delle civili abitazioni.

ART. 8

ESCLUSIONI DELLA TASSA

Non sono soggette a tassazione le aree a verde a qualsiasi tipo di immobile annesse, nonché le aree scoperte accessorie o pertinenziali delle civili abitazioni.

Sono altresì escluse dalla tassazione , salva diversa situazione della legge, le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del c.c. che possono produrre rifiuti, ferma restando l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Sono altresì, esclusi dalla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinate, o perchè risultino in obbiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche , a titolo esemplificativo :

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia , di regola , presenza umana ;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoio, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50 nel quale non sia possibili la permanenza depositi di materiali in disuso o di cumuli di materiali alla rinfusa;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati, in aree scoperte che in locali. Qualora , invece l'attività in questione comporti l'uso di attrezzature o sostanze atte a produrre rifiuti anche sulla superficie riservata ai soli praticanti(fazzoletti di carta , integratori salinici, creme, ecc.) ovvero il gestore ceda a qualsiasi titolo la menzionata superficie , in via regolare o

soltanto occasionale, per lo svolgimento di attività diverse (come riunioni, feste danzanti, etc.), la causa di improduttività di rifiuti non sussiste e la superficie normalmente riservata ai soli praticanti va considerata tassabile;

d) case di abitazione prive degli allacciamenti idrico ed elettrico o delle suppellettili minime per l'utilizzo;

e) immobili per usi diversi da quello abitativo per i quali vi sia stato il mancato rilascio della licenza o autorizzazione da parte dei competenti organi per l'esercizio dell'attività;

f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva non utilizzabilità dell'alloggio o dell'immobile, intesa come indisponibilità immediata del locale o dell'area al relativo uso.

Le circostanze che comportano l'improduttività di rifiuti dell'immobile devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obbiettivi o ad idonea documentazione.

La mancata indicazione in denuncia comporta soltanto l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente che può produrre purchè in un momento successivo e, comunque entro due anni dell'avvenuto pagamento, con diritto allo sgravio o rimborso del tributo iscritto al ruolo in relazione ai locali e/o arre improduttivi di rifiuti.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privata comunale per l'effetto di legge regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stati esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Non sono soggetti alla tassa, inoltre, le superfici ove si formano:

- a) rifiuti speciali non assimilabili agli urbani ai fini della discarica (non smaltibili in discariche di prima categoria perchè diversi dall'elenco l.1.1.', il cui smaltimento deve avvenire a spese del produttore;
- b) i rifiuti tossici o nocivi, caratterizzati dalla concentrazione, in essi, di determinate sostanze secondo i valori indicati al punto 1.2 della menzionata deliberazione interministeriale, smaltibili a spese del produttore ed in discariche diverse da quelle definite di prima categoria.

ART. 9

LOCALI ED AREE NON UTILIZZATE

1) La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.

2) I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.

3) I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 10

DEDUZIONI

1) Le superfici relative alle aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, ai fini della tassazione, sono computate, a partire dal 1° gennaio 1998, in ragione della metà.

2) Le aree scoperte adibite ad verde, pertinentziali o accessorie di civili abitazioni, per la parte eccedente di 200 metri quadrati, non sono assoggettate a tassazioni.

ART. 11

RIDUZIONI DI TARIFFE

In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, del D.Lgs. n. 507/1993, la tariffa unitaria si applica in misura ridotta solo per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività ed è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.

Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione è applicata dall'anno successivo.

L'ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

ART. 12

AGEVOLAZIONI

1) In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti agevolazioni:

- a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestata dal Servizio Sociale Comunale;
- b) esenzione totale per i locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il comune si assume interamente le spese di gestione;

c) dal 1998 la tariffa ridotta del 50 per cento nei confronti di abitazioni occupate da persone sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti, titolari esclusivamente di pensione sociali o minime erogate da Enti previdenziali o assistenziali, limitatamente ai locali abitati direttamente e che gli stessi immobili non siano di proprietà;

d) esenzione totale per i locali adibiti ad uffici e servizi comunali, asili comunali e regionali nonché tutti i locali adibiti a scuole materne;

e) esenzione totale per gli edifici adibiti a qualsiasi culto esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso abitazione o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto (alloggi, circoli ricreativi sede di associazioni, magazzini, depositi, ect.),

In ogni caso il reddito derivante da pensioni sociali o minime all'intero nucleo familiare o alla convivenza, non deve superare il doppio della pensione minima spettante ad un beneficiario, attestata dal Servizio Sociale Comunale.

2) L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto.

Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengano a cessare la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

3) Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa cui si riferisce l'iscrizione predetta e saranno iscritte nello speciale registro previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241

ART. 13

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA IN PRESENZA DI PIU' RIDUZIONI

Poiché tutte le riduzioni tariffarie si cumulano è opportuno precisare che la prima riduzione che assume rilievo è quella contemplata dal precedente art. 3, seguita da quelle previste dal successivo art. 9 ed infine dalle riduzioni stabilite sotto forma di agevolazioni.

Quindi, in definitiva, sulla tariffa ordinaria prima si calcola la riduzione dell'art. 3 (superfici situate all'esterno del perimetro di raccolta).

Poi, sul risultato così ottenuto, si applica la somma delle riduzioni di cui all'art.9 , ed infine , sul risultato così ottenuto, si calcolano le ulteriori riduzioni, ed ai fini della spesa da iscrivere in bilancio, anche le esenzioni. Per evitare che la cumulabilità delle riduzioni renda esiguo il tributo da riscuotere, viene fissata, per le superficie all'esterno del perimetro di raccolta la tariffa minima del 30 per cento della tariffa ordinaria. In ogni caso la tassa dovuta non può essere inferiore a L. 20.000, al netto delle addizionali.

ART. 14

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1) Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui all'art.3 , che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel regolamento comunale del servizio di nettezza urbana, nella zona di residenza ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione del 20 per cento della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata , all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i trenta giorni successivi.

2) Il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta alla responsabile del servizio nettezza urbana che rilascia ricevuta sull'originale.

3) Il responsabile del servizio nettezza urbana comunica all'ufficio tributi entro i trenta giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita .

ART.15

RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

2) Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga al tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3) L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto , su domanda

documentata, alla restituzione, da parte del Comune di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 50 per cento di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART.16

GETTITO DEL TRIBUTO

1) La tariffa della tassa è determinata, dal Sindaco, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.

2) Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.

3) ai fini della determinazione del costo del servizio è dedotto dal costo complessivo di nettezza urbana, a titolo di costo di spazzamento dei rifiuti solidi urbani esterni, in importo pari al 10 per cento.

3 bis) Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinare con lo stesso regolamento di cui all'art. 68 dell' D.lgs. n. 507/93, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento, a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 2, 3° comma n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta deduzione in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.

ART.17

TARIFFE E PARAMETRI DI COMMISURAZIONE

1) L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate ai successivi artt. 19, 20, 21, e 22.

2) Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

3) La superficie tassabile è misurata, per i locali, su filo interno dei muri, mentre per le aree è misurata sul perimetro delle aree stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Nel calcolare il titolare le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a un metro quadrato.

4) Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

ART. 18

CRITERI DI DETERMINAZIONI DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

1) Ai fini della determinazione delle tariffe unitarie da applicare ai locali e alle aree in cui si svolgono le attività assoggettate alla tassa di cui al presente Regolamento sono definite le seguenti grandezze:

a) Coefficiente di produttività specifica.

Per coefficiente di produttività specifica si intende la produzione media di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati, espressa in Kg/mq. anno, propria delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. I coefficienti di produttività specifica rappresentano gli indicatori della potenzialità di produzione rifiuti propri delle diverse attività svolte nei locali e/o aree tassabili.

b) Coefficiente medio di produttività specifica.

Per coefficiente medio di produttività specifica si intende il rapporto tra il quantitativo di rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani annualmente consegnati al pubblico servizio di raccolta e il titolare delle superfici dei locali iscritti nei ruoli della tassa.

c) Indice di produttività specifica.

Per indice di produttività specifica proprio delle attività e/o gruppi di attività omogenee sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti, si intende il rapporto tra il relativo coefficiente di produttività specifica e il coefficiente medio di produttività specifica.

d) costo convenzionale del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani.

Per costo convenzionale (C) del servizio si intende il prodotto tra il costo di esercizio, determinato ai sensi dell'art. 61 del D.lgs. n. 507/1993, al netto delle deduzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo, e il numero, compreso tra 0,5 ed 1, che esprime il grado di copertura del costo del servizio stabilito annualmente dal Consiglio Comunale all'atto dell'approvazione delle tariffe unitarie della tassa da far valere per l'anno successivo.

Il costo convenzionale del servizio è pari al gettito previsto della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

e) Tariffa media convenzionale.

Per tariffa media convenzionale (Tm) si intende il rapporto tra il costo convenzionale del servizio (C) e la superficie totale (St) dei locali iscritti nei ruoli della tassa, secondo la formula :

$$Tm = C / St$$

f) Coefficiente di qualità.

Per coefficiente di qualità si intende un coefficiente moltiplicatore (K) rappresentato da un numero compreso tra 0,1 e

2 da introdurre nella forma per la determinazione della tariffa unitaria di ciascuna classe di contribuenza, al fine di tenere conto, oltre che dei coefficienti di produzione quantitativa, anche delle prevalenti caratteristiche qualitative dei rifiuti (peso specifico, potere calorifico, tenore di frazione organica, pezzatura media, ecc.) derivante dalle attività raggruppate nelle diverse classi di contribuenza, significative ai fini dell'incidenza sui costi di smaltimento.

2) Nell'assegnazione del valore attribuito, per ciascuna classe, al coefficiente K, si tiene conto del maggiore o minore grado di onerosità, rispetto ai valori medi, per l'attuazione del ciclo di smaltimento - nelle sue fasi di raccolta, trasporto e smaltimento definitivo - del rifiuto derivante dalla classe considerata, in funzione delle rispettive caratteristiche qualitative prevalenti.

vedi nota art. 18 " Aggiuntive - Variazioni e Note"

ART. 19

MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITA' SPECIFICA

1) I coefficienti di produttività specifica delle attività assoggettate alla tassa saranno determinati per ogni tipo di utilizzazioni, in base ai dati di produzione o di consumo rilevati come segue:

a) in modo diretto mediante raccolta in uno o più periodi dell'anno;

b) in modo indiretto mediante utilizzo di altri elementi disponibili o dati statistici di organi nazionali, regionali, di altri enti locali o di altri enti ed istituti pubblici di ricerca.

ART. 20

MODALITA' DI RIDEFINIZIONE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1) La formazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria interviene aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da coefficienti simili di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto.

2) per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificatamente analizzate si applicano criteri di analogia.

3) Ciascuna delle classi di contribuenza così individuate, è caratterizzata:

a) da un proprio valore del coefficiente di produttività specifica (q_n) costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per classe in questione, dei

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 18

ESEMPIO DI DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA UNITARIA

SI IPOTIZZA:

| | |
|---|----------------|
| A - COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO | L. 100.000.000 |
| B - COEFFICIENTE COPERTURA COSTI (MINIMO: 0,50 - MASSIMO: 1,00) | 1,00 |
| C - SUPERFICIE COMPLESSIVA TASSATA | mq. 62000 |

Dividendo il costo del servizio per la superficie totale, si avrebbe una tariffa "unica" pari a: $\frac{100.000.000 \times 1,00}{62000} = 1.612,90$ sufficiente ad assicurare la copertura totale dei costi (100%).

La formula sopra esposta, comunque, non terrebbe conto della diversa incidenza, in termini quantitativi, della superficie tassabile di ogni singola categoria e del conseguente loro diverso apporto tributario.

Se, invece, rapportiamo la "superficie reale" di ogni singola categoria ad una "superficie teorica" ricavata dal prodotto: superficie reale x coefficiente di produttività dei rifiuti, avremmo una "tariffa unitaria media" sufficiente a coprire i costi nella percentuale prescelta.

I prospetti che seguono esemplificano la procedura:

PROSPETTO "A" - DETERMINAZIONE DELLA "SUPERFICIE TEORICA"

| CAT. | SUPERFICIE TASSATA (SUPERFICIE REALE) | INDICI | | COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITÀ QUALI-QUANTITATIVA (3 X 4) | SUPERFICIE TEORICA (2 X 5) |
|---------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|---|----------------------------|
| | | DI QUANTITÀ (In) | DI QUALITÀ (Kn) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 5000 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 5000 |
| 2 | 7000 | 1,50 | 1,20 | 1,80 | 12600 |
| 3 | 3000 | 0,80 | 0,90 | 0,72 | 2160 |
| 4 | 9000 | 0,70 | 1,10 | 0,77 | 6930 |
| 5 | 10000 | 0,95 | 1,00 | 0,95 | 9500 |
| 6 | 20000 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 16000 |
| 7 | 8000 | 0,60 | 0,70 | 0,42 | 3360 |
| TOTALE | 62000 | | | | 55550 |

PROSPETTO "B" - DETERMINAZIONE DELLA "TARIFFA UNITARIA MEDIA" IN RELAZIONE AL DIVERSO APPORTO TRIBUTARIO DI OGNI SINGOLA CATEGORIA DI UTENZA:

$$\frac{\text{COSTO SERVIZIO}}{\text{TOTALE COLONNA 6 DEL PROSPETTO "A"}} = \frac{100.000.000}{55550} = 1800,18 \text{ (T/m)}$$

PROSPETTO "C" - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE PER OGNI SINGOLA CATEGORIA DI UTENZA:

| CAT. | TARIFFA UNITARIA MEDIA | COEFFICIENTE DI PRODUTTIVITÀ QUALI-QUANTITATIVA (col. 5, prosp. "A") | TARIFFA UNITARIA (col. 2 x col. 3) (T/m) | PROVENTI PREVISTI | |
|------|------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | SUPERFICIE TASSABILI (da col. 2, prosp. "A") | TOTALE IMPOSTA (col. 4 x col. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1800,18 | 1,00 | 1800,18 | 5000 | 9.000.900 |
| 2 | " | 1,80 | 3240,32 | 7000 | 22.682.240 |
| 3 | " | 0,72 | 1296,13 | 3000 | 3.888.390 |
| 4 | " | 0,77 | 1386,14 | 9000 | 12.475.260 |
| 5 | " | 0,95 | 1710,17 | 10000 | 17.101.700 |
| 6 | " | 0,80 | 1440,14 | 20000 | 28.802.800 |
| 7 | " | 0,42 | 756,08 | 8000 | 6.048.640 |
| | | | TOTALI | 62000 | 99.999.930 |

coefficienti di produttività specifica delle attività raggruppate nella classe medesima;

b) da un proprio valore dell'indice di produttività specifica (I_n) dato dal rapporto tra il coefficiente di produttività specifica (q_n) e coefficiente medio di produttività specifica (q_m);

c) da un proprio valore (K_n) del coefficiente di qualità K.

ART. 21

QUANTIFICAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE DELLE CLASSI DI CONTRIBUENZA

1) Fatte salve le agevolazioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, le tariffe unitarie, espresse in L./mq. , per ciascuna delle classi individuate vengono determinate applicando la seguente formula:

$$T_n = K_n \cdot I_n \cdot T_m$$

dove:

T_n = tariffa unitaria

K_n = indice di qualità

I_n = indice di quantità

T_m = tariffa media convenzionale

con arrotondamento alle 10 lire.

2. Ai fini dell'annuale revisione delle tariffe unitarie, si procede nei seguenti termini:

a) rideterminazione annuale della tariffa media convenzionale (T_m), sulla base dei dati relativi ai preventi di costo e delle superfici iscritte nei ruoli della tassa;

b) ridefinizione periodica con frequenza almeno quadriennale, dei coefficienti ed indici quantitativi di produttività specifica, da attuarsi in seguito alla disponibilità di nuovi elementi conoscitivi acquisiti secondo le modalità di cui al precedente art. 20 con eventuale conseguente scomposizione e riaggregazione delle classi e/o sottoclassi di contribuenza ;

c) revisione occasionale del coefficiente di qualità, sia relativamente all'intervallo tra i valori minimi e massimi, sia relativamente ai valori attribuiti a ciascuna classe , da effettuarsi quando si introducano innovazioni nei sistemi di raccolta , trasporto e/o smaltimento definitivo ovvero a seguito di approfondimento delle analisi eseguite in sede di impianti del meccanismo tariffario, che evidenzino la documentabile opportunità di modifiche a tali coefficienti .

3) E' consentito l'aggiornamento delle tariffe mediante attribuzione di aliquote omogenee di incremento o decremento percentuale, solo nell'ipotesi di sostanziale invarianza dei parametri che concorrono alla quantificazione delle tariffe e dei relativi rapporti.

ART. 22

LOCALI ED AREE TASSABILI CON SUPERFICIE RIDOTTA

1) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi

| N. D. | ATTIVITA' | Percentuale di riduzione della superficie |
|-------|---|---|
| 1 - | lavanderie a secco, tintorie non industriali..... | 20% |
| 2 - | laboratori fotografici, eliografie | 20% |
| 3 - | autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante | 20% |
| 4 - | gabinetti dentistici , radiologici e lab. odontotecnici | 20% |
| 5 - | laboratori di analisi | 20% |
| 6 - | autoservizi , autolavaggi, autorimessaggi..... | 20% |
| 7- | allestimenti ,insegne , | 20% |
| 8.- | tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie | 20% |
| 9 - | ceramisti | 20% |
| 10 - | marmisti e lapidei | 20% |

2) per eventuali attività non considerati nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

ART. 23

TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1) Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera , ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. n. 507/1993.E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2) La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è

determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50 %, senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di aree.

3) L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.lgs. n. 507/1993 .Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale senza compilazione del suddetto modulo.

4) In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.Per l'accertamento , il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

ART. 24

DENUNCE

1) La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.lgs. n. 507/1993, è deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'Ufficio Tributi del comune , entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati dal rappresentante legale o negoziale.

2) Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione.

3) Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione.

4) Non sono valide , agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.

5) Qualora si tratti delle occupazioni e determinazioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art.24, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.

ART. 25

DENUNCIA DI VARIAZIONE

1) La denuncia di cui all'art. 25, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità.

In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

ART. 26

MODALITA' DEI RIMBORSI

1) I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 59 e nell'art. 75 del D.lgs. n. 507/1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a ruolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.lgs n. 507/1993.

2) La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.

3) Nel caso risulti già pagato l'intero importo iscritto a ruolo, o nel caso di eccedenza della riduzione rispetto alle rate non ancora scadute, l'importo dovuto è rimborsato al contribuente entro i termini di legge, con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

ART. 27

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1) Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Sindaco ai sensi dell'art. 41 L.R. 26/93. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D. lgs. n. 507/1993.

ART. 28

SANZIONI

1) Per le seguenti infrazioni :

- a) omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
- b) denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
- c) omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
- d) mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 63 , comma 4° del D.lgs. n. 15 novembre 1993, n.507;

2) Per le infrazioni alle norme regolamentari di attuazione del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 22 a 26 del detto decreto.

3) Per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, si applica, in applicazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, una sanzione amministrativa da lire 40.000 a lire 400.000 ;

4) La tassa giornaliera che nel caso di uso di fatto non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva , è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

5) vedi nota " Aggiuntive - Variazioni e Note all'art. 28 "

ART. 29

LOTTA ALL'EVASIONE

1) Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunale dovranno organizzare il servizio come segue:

A) UFFICIO TRIBUTI :

1) Dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente art. 25 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa in apposita " Cartella del Contribuente ";

2) La " Cartella del Contribuente " di cui al precedente numero 1 dovrà essere conservata in un apposito classificatore, raggruppata in rigoroso ordine alfabetico;

3) Dovrà essere impiantato uno " Schedario del Contribuente " le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B) UFFICIO TECNICO:

1) Dovrà assicurare all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.

C) UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA - LICENZE E AUTORIZZAZIONE:

1) Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla presente lettera B) in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D) UFFICIO ANAGRAFE:

1) Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa.

2) Tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

AGGIUNTE - VARIAZIONI E NOTE

Nota all'art. 28

Le sanzioni previste per le violazioni di legge ed altre norme sullo smaltimento dei rifiuti sono le seguenti:

| Descrizione della violazione e norme di riferimento | Sanzione | Oblazione | Autorità competente | Norme applicate |
|--|---|--|-----------------------------------|---|
| Getto dei rifiuti e temporaneo deposito di essi nei terreni privati | da L. 10.000 a L. 400.000 | L. 20.000 | Provincia | Legge 20 marzo 1941, n. 386 - art. 17 e 46 |
| Abbandono scanco o deposito incontrollato in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico: a) rifiuti urbani b) rifiuti speciali c) rifiuti tossici e nocivi | L. 20.000-1.000.000 L. 100.000-2.000.000 arresto fino a 6 mesi o ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000 | L. 40.000 L. 200.000 non ammessa | Provincia Provincia Pretore | D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 9 e 24 |
| Scanco di rifiuti di qualsiasi genere in acque pubbliche e private: a) rifiuti urbani b) rifiuti speciali c) rifiuti tossici e nocivi | L. 20.000-1.000.000 L. 100.000-2.000.000 arresto fino a 6 mesi o ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000 | L. 40.000 L. 200.000 non ammessa | Provincia Provincia Pretore | D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 9 e 24 |
| Effettuazione di fasi di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi senza le autorizzazioni previste | arresto da 6 mesi fino a 1 anno ed ammenda da L. 2.000.000 a L. 5.000.000 | non ammessa | Pretore | D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 18 e 26 |
| Mancata ottemperanza dell'obbligo di fornire informazioni richieste dall'autorità competente | da L. 50.000 a L. 500.000 | L. 100.000 | Provincia | D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 28 |
| a) Smaltimento di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi da parte di titolari di enti e imprese senza l'autorizzazione b) installazione o gestione impianto di innocuizzazione e di eliminazione di rifiuti speciali da parte di enti e imprese senza l'autorizzazione | arresto da 3 mesi fino ad 1 anno ed ammenda da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 | non ammessa | Pretore | D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 25 |
| Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali da parte di chiunque | arresto fino a 6 mesi ed ammenda da L. 100.000 a L. 5.000.000 | non ammessa | Pretore | D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 25 |
| Realizzazione o gestione di discarica non autorizzata di rifiuti urbani e/o speciali da parte di impresa che effettua lo smaltimento per conto proprio | arresto fino a 1 mese ed ammenda da L. 200.000 a L. 5.000.000 | non ammessa | Pretore | D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 - art. 25 |
| Immissione di oli usati nelle acque interne superficiali, nelle acque sotterranee, nelle acque costiere, nelle canalizzazioni, nel suolo e nel sottosuolo | arresto fino a 1 anno o ammenda fino a L. 5.000.000 | non ammessa | Pretore | D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 - art. 2 e 10 |
| Mancato contenimento degli oli usati al Consorzio Obbligatorio tramite le ditte da esso autorizzate | da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 | L. 1.666.667 | Provincia | D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 - art. 4 e 10 |
| Mancata tenuta da parte dei soggetti indicati nel D.P.R. n. 691, del registro di carico e scarico degli oli usati | da L. 1.000.000 a L. 5.000.000 | L. 1.666.667 | Provincia | D.P.R. 23 agosto 1982, n. 691 - art. 3 e 10 |

ART. 30

CLASSIFICAZIONE DEGLI USI

Le categorie dei locali e delle aree a tassazione sono individuate in base alle seguenti categorie e sottocategorie ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani:

- 1 - Cat. A1 - Musei - Archivi - Biblioteche - Associazioni ed Istituzioni Culturali Politiche e Religiose - Sale Teatrali e Cinematografiche - Scuole Pubbliche e Private - Palestre - Enti .
- 2 - Cat. A2 - Deposito Autonomi di Stoccaggio - Deposito Macchine.
- 3 - Cat. B - Complessi Commerciali all'Ingrosso beni non Alimentari e non Deperibili - Esposizione di Meri e Materiali - Autosaloni - Attività Ricreativo - Turistiche - Campeggi - Stabilimenti Balneari - Distributori Carburante - Aree Scoperte.
- 4 - Cat. C1 - Locali ed aree ad uso Abitativo per nuclei Familiari - Collettività - Convivenze - Caserme -
- 5 - Cat. C2 - Esercizi Alberghieri - Villaggi Turistici.
- 6 - Cat. D1 - Discoteche e Simili - sale da Giochi e per Divertimenti, Arene, balere all'aperto e simili - Circoli Sportivi e Ricreative.
- 7 - Cat. D2 - Barbieri - Parrucchiere - Centri di Bellezza - Centri per la Ginnastica - Palestre Fisioterapiche.
- 8 - Cat. D3 - Studi ed Uffici Professionali e Commerciali - Agenzie Viaggi , Automobilistiche e Assicuratrici - Istituti Bancari - Laboratori di Analisi.
- 9 - Cat. E - Attività Artigianale - Attività Industriale - Commercio al Dettaglio di Beni non Alimentari - Cartolerie.
- 10 - Cat. F1 - Pubblici Esercizi - Birrerie - Caffè e Bar - Paninerie - Frigitorie - Gelaterie - Pasticcerie - Pizzerie - Ristoranti - Rosticcerie - Tavole Calde -Trattorie.
- 11 - Cat. F2 - Commercio ed Esercizi di Vendita al dettaglio di Beni Alimentari o Deperibili.

ART. 31

DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti concessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.

ART. 32

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1) Copia del presente Regolamento , a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.241 recepita in sicilia con L.R. 30.04.91 n. 10, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 33

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1) Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale di controllo (Co.Re.Co) e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi , munito degli estremi della deliberazione di approvazione e del provvedimento di esame da parte del Co.Re.Co., con la contemporanea pubblicazione, all'albo pretorio e in luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta affissione.

ART. 34

VARIAZIONE DEL REGOLAMENTO

1) L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione ai cittadini mediante pubblicazione all'Aibo Pretorio del Comune , a norma di legge.

ART. 35

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1) Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) i regolamenti nazionali e regionali.